



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE

II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione

Registro Generale n. 384 del 04-07-2024

Registro Settore n. 59 del 04-07-2024

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa ECO ELPIDIENSE Srl. D.lgs. n. 152/2006. Provvedimento di riesame e modifica AIA - Installazione di depurazione biologica (D8) e di trattamento chimico-fisico (D9) di rifiuti situata in località Tenna - Porto Sant'Elpidio.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con nota pervenuta il 30/12/2021 (*assunta in pari data al prot. n. 19670*) l'impresa **ECO ELPIDIENSE Srl**, (CF.PI. 01262460445), in qualità di soggetto gestore, trasmetteva l'istanza di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestuale modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto n. 74/VVA_8 del 30/6/2010 dal dirigente della posizione di funzione Valutazioni e Autorizzazioni ambientali della Regione Marche, relativa all'impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi (D8) situato in località Tenna nel comune di Porto Sant'Elpidio;
- con nota prot. n. 1264 del 28/01/2022 questo Settore, in qualità di autorità competente, dopo aver proceduto, sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del medesimo decreto, alla verifica della completezza dell'istanza, formulava una richiesta di integrazione ai fini della completezza documentale. Inoltre, in considerazione che presso lo stesso insediamento industriale è attivo anche l'impianto di trattamento chimico-fisico (D9), munito di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale di questo Settore n. 196 del 23/04/2014 (R.G. n. 592) di rinnovo della precedente A.I.A. rilasciata dalla Regione Marche con decreto n. 103/VAA_08 del 17/10/2007 e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. i-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tale attività è da intendersi tecnicamente connessa con l'attività in oggetto, facente parte di un'unica installazione, si reputava necessario procedere all'accorpamento in una unica A.I.A. di entrambe le attività (operazione D8 ed operazione D9), avviando il procedimento di riesame dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modalità unitaria, e,

quindi, completando l'istanza già presentata con gli elaborati tecnici relativi anche all'impianto di trattamento chimico-fisico (D9);

- con nota pervenuta il 25/02/2022 (*assunta in pari data al prot. n. 2856*), l'impresa ECO ELPIDIENSE Srl, in ragione della complessità della documentazione da completare, richiedeva, ai sensi dello stesso art. 29-ter, comma 4, una proroga dei termini per l'invio della documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 3233 del 03/03/2022 questo Settore comunicava l'accoglimento della richiesta di proroga dei termini al fine di produrre la documentazione indicata nella richiamata nota prot. n. 1264/2022, comprensiva di tutti gli elaborati necessari per procedere all'accorpamento in una unica A.I.A. di entrambe le attività (operazione D8 ed operazione D9), significando che i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla sua presentazione;
- con nota pervenuta il 30/05/2022 (*assunta in pari data al prot. n. 8358*), e successiva rettifica del 31/05/2022 (*assunta in pari data al prot. n. 8358*) l'impresa ECO ELPIDIENSE Srl, trasmetteva della documentazione tecnica in riscontro alla suddetta richiesta di integrazioni;
- infine, con note pervenute il 15/06/2022 (assunte rispettivamente al prot. n. 9346 e 9347 del 16/06/2022) l'impresa ECO ELPIDIENSE Srl inoltrava la documentazione tecnica significando gli elaborati da dover confermare e quelli, invece, da dover sostituire.

VISTO il "Documento istruttorio", riportato in alla presente determinazione dirigenziale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

CONSIDERATO che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di **concludere** il procedimento di cui all'articolo 29-octies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviato a seguito dell'istanza perfezionata il **15 giugno 2022** dall'impresa **ECO ELPIDIENSE Srl** (CF.PI. 01262460445), con sede legale in Strada Provinciale Corvese, 40 – Porto Sant'Elpidio (FM), per il riesame / rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché di modifica migliorativa relativa all'istallazione di smaltimento dei rifiuti non pericolosi compresa nell'allegato **VIII** alla Parte seconda, punto **5.3** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa all'impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi (D8) ed all'impianto di trattamento chimico-fisico (D9) situata in Via Mazzini 372/5 (località Tenna) – Porto Sant'Elpidio (FM) (*foglio catastale n. 25, particelle 484, 544, 746 – foglio catastale 26, particelle 747, 745, 1430, 1431*), ai sensi dell'art. 29-octies del medesimo decreto;
2. Di **rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell'elenco riportato nell'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (Parte quarta del decreto);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del decreto);
 - Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza del decreto).
3. Di **ricomprensere** l'avvenuta introduzione delle modifiche gestionali – *autorizzata con provvedimento unico prot. n. 33860 del 28/9/20217 rilasciato dal SUAP di Porto Sant'Elpidio in attuazione della determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia n. 37 del 09/05/20217 (R.G. n. 345)* - riguardanti la linea fanghi con l'adozione di un sistema integrativo per il trattamento di stabilizzazione e igienizzazione dei fanghi biologici di supero, finalizzato a procedere alla loro trasformazione in "correttivo" denominato "Gessi di defecazione da fanghi" da utilizzare in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Allegato 3), Cap. 2.1), punto 23, come specificatamente descritto e dettagliato negli elaborati approvati;
 4. Di **precisare** che nell'autorizzazione allo scarico di cui al punto 2, diversamente da quanto indicato nel quadro prescrittivo del Decreto n. 74/VVA_8 del 30/6/2010 della Regione Marche (cfr. allegato 3, lett. b, 7° trattino) non vengono ricompresi gli sfioratori di piena dei condotti fognari afferenti all'impianto di depurazione;
 5. Di **approvare** gli elaborati di cui all'allegato A "Elenco elaborati", acclusi all'istanza in oggetto e successive integrazioni, come riepilogato nell'unito documento istruttorio, fatte salve le relative prescrizioni, modifiche e disposizioni contenute nel presente provvedimento e nell'allegato B "Quadro prescrittivo" nonché nell'allegato C "Prescrizioni costruttive";
 6. Di **approvare**, altresì, il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'allegato D del presente atto;
 7. Di **richiamare**, in particolare, l'elaborato n. 4 "3. Relazione BAT AIA Riesame [D8] (Best Available Techniques) (documentazione trasmessa il 30/12/2021 assunta al prot. 19670), e l'elaborato n. 9 "Verifica applicazione BAT [D9] Rev. 1° giugno 2022" (documentazione trasmessa il 15/06/2022 assunta il 16/06/2022 al prot. 9347) cui far riferimento nella gestione dell'istallazione di cui trattasi;
 8. Di **approvare** le modifiche impiantistiche nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato C "Prescrizioni costruttive";
 9. Di **precisare** che con l'istanza di cui trattasi non sono state richieste né vengono concesse deroghe ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 10. Di **disporre** che, nella gestione operativa dell'istallazione, devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento e le condizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel presente atto, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, che si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;
 11. Di **imporre** il rispetto delle prescrizioni gestionali contenute nell'allegato "B" "Quadro prescrittivo", nel quale vengono, peraltro, indicate le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ed i relativi quantitativi, autorizzate con il presente atto;
 12. Di **prendere atto**:

- a) della concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante n. 3 pozzi fra la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud e del Comune di Porto Sant'Elpidio Area Servizi del Territorio, datata 04 aprile 2024;
- b) che la stessa Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud, con nota prot. n. 430192 del 12/04/2024, nel precisare che non risultano autorizzazioni e/o concessioni idrauliche, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 30 della L.R. n. 5/2006, inerenti gli scarichi indicati sul fiume Tenna ed afferenti l'impianto in esame, evidenzia che al fine di poter mantenere gli scarichi in parola, dovrà essere presentata specifica istanza di concessione idraulica ed ottenere il relativo nulla osta idraulico, prima dell'inizio dei lavori, nel caso siano necessarie opere di adeguamento.

13. Di **stabilire** che il gestore dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

a) comunicazione e verifica della messa in esercizio delle parti modificate dell'installazione:

- I. Per la messa in esercizio delle parti modificate, di miglioramento dell'installazione, dovrà essere prodotto all'Autorità competente ed all'ARPAM un collaudo tecnico funzionale firmato e timbrato, oltre che dal committente, anche da uno o più tecnici abilitati, che, relativamente a ciascuna sezione e categoria d'opera interessata (edile, impiantistica, ecc.), attesterà l'ultimazione dei lavori, la loro congruità e la loro funzionalità;
- II. prima di dare attuazione a quanto previsto nell'allegato **B** "Quadro Prescrittivo" al presente provvedimento ne dà comunicazione all'Autorità competente ed all'ARPAM come previsto all'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/2006;
- III. entro trenta giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di miglioramento di cui all'Allegato **C** "Prescrizioni costruttive", comunica all'Autorità Competente ed all'ARPAM la data di conclusione dei lavori.

b) gestione dell'impianto:

- I. in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare significativamente l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
- II. la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche disponibili o altre tecniche qualora più efficaci;

d) fasi critiche della gestione dell'impianto

- I. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio, il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori limite di emissione attesi in tali fasi tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;

e) controlli e monitoraggio:

- I. il gestore effettua autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo, con le modalità indicate nel

medesimo PMC. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;

- II. il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale con frequenza annuale allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia, entro il 31 maggio di ogni anno, con le modalità indicate nel PMC di cui al punto precedente;
- III. i dati annuali, relativi alle varie matrici ambientali del suddetto PMC, dovranno essere confrontati con quelli del quinquennio precedente - assemblati e raggruppati in tabelle sinottiche per agevolarne il raffronto.

f) altre prescrizioni generali relative ai controlli:

- I. il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- II. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- III. se non diversamente specificato nella presente determinazione, gli autocontrolli di cui agli allegati alla stessa devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente;

g) inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

- I. considerato che l'impresa, all'esito della verifica di sussistenza effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DM 15/04/2019, n. 95, contenuta nell'elaborato "Relazione di riferimento – Chiarimenti" (*allegato n. 7 assunto unitamente alla trasmissione dell'integrazione documentale del 15/06/2022 - prot. n. 9346 del 16/06/2022*), non ritenendone sussistente l'obbligo, non ha proceduto alla redazione della "Relazione di Riferimento" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del d.lgs. n. 152/2006, **si stabilisce** che, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio, devono essere eseguiti gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

14. Di **tenere conto** che l'impresa ECO ELPIDIENSE Srl, per l'impianto in oggetto, risulta in possesso di certificato EMAS n. registrazione **IT-000821** del 14/02/2008, aggiornata in data 25/02/2022 valevole fino al 26 giugno 2024 ed attualmente in corso di rinnovo da parte di soggetto verificatore ambientale EMAS accreditato;
15. Di **evidenziare** che, pertanto, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il successivo riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione sarà disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione oppure

quando, ai sensi del comma 8, sono trascorsi **16 anni** decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento purché si conservi l'efficacia di detta certificazione EMAS;

16. Di **precisare** che il provvedimento finale è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
17. Di **dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche migliorative progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione;
18. Di **avvertire** che entro sessanta giorni dal rilascio del provvedimento finale in esito al procedimento di che trattasi, l'impresa è tenuta ad aggiornare (relativamente al recepimento degli estremi e della scadenza del provvedimento di riesame dell'AIA) la **garanzia finanziaria** determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012 e modificata con D.G.R. n. 1473 del 29/12/2014) da prestare, a favore della Provincia di Fermo, per un importo complessivo di **€. 75.000 (settantacinquemila)**, fatta salva l'eventuale applicazione della riduzione dell'importo ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla medesima determinazione;
19. Di **dare atto** che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia;
20. Di **informare** che:
 - a) il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - b) è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate;
 - c) la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni settoriali previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dal medesimo decreto;
 - d) l'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;
 - e) sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
 - f) il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare o amministratore unico, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato

previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991.

21. Di **rammentare** che il provvedimento finale dovrà essere notificato in copia conforme telematica (in bollo) all'impresa **ECOELPIDIENSE Srl**, (CF.PI. 01262460445), e dovrà essere trasmesso, in copia digitale, al Comune di Porto Sant'Elpidio, all'ARPAM Servizio territoriale di Fermo, all'AST di Fermo, alla TENNACOLA SPA, all'AATO 4 Marche Centro Sud ed alla Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud;
22. Di **mettere** a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del provvedimento finale, sul sito web della Provincia e presso gli uffici del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia, in Viale Trento, 97 – Fermo;
23. Di **trasmettere** al SUAP competente per territorio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 25, l'esito del procedimento in oggetto così concluso da questa autorità competente;
24. Di **informare** che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza;
25. Di **dare atto**, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale;
26. Di **rappresentare** che l'originale del presente atto è depositato agli atti presso questo Settore.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Luigi Francesco Montanini

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Gian Luca Rongoni

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**